CAMERA DEI DEPUTATI N. 5005-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1999

(Relatore: **OCCHETTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona

Presentato il 19 giugno 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La battaglia del Parlamento italiano per fermare la proliferazione di mine antipersona è ormai di vecchia data, al punto che non è neppure necessario spendere molte parole per richiamarne la necessità e la fondamentale importanza nell'ottica del diritto umanitario e dello sviluppo.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

L'Italia, che era fino all'inizio degli anni '90 tra i principali produttori ed esportatori di questi micidiali ordigni, è oggi, grazie all'impegno sinergico della società civile e del Parlamento, il paese che ha la normativa più avanzata in materia, alla quale si ispireranno le prossime fasi del negoziato internazionale. Nel prossimo mese di maggio, infatti, si svolgerà a Maputo la prima Conferenza delle Parti della Convenzione di Ottawa ed in quell'occasione, con molta probabilità, si aprirà un negoziato sui possibili miglioramenti da introdurre alla Convenzione stessa.

Tornando alla particolarità della disciplina italiana, la legge n. 374 del 1997 vieta non solo le mine antipersona propriamente dette, ma anche tutte quelle mine, denominate in modo diverso, ma che hanno gli stessi effetti devastanti ed indiscriminati, colpendo la popolazione civile per decenni dopo la fine del conflitto. Questa normativa, faticosamente predisposta dal Parlamento grazie all'unanimità del sostegno politico che l'ha caratterizzata in tutte le fasi, è diventata successivamente un simbolo positivo, ed il Ministro degli esteri l'ha ricordata come tale anche nel suo ultimo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo è stato anche il motivo per cui una delegazione parlamentare si è recata ad Ottawa per la firma della Convenzione.

È stato quindi con grande sorpresa ed amarezza che la Commissione esteri della Camera ha accolto il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Ottawa, presentato al Parlamento con molto ritardo rispetto agli impegni assunti in precedenza, che sostanzialmente proponeva di azzerare il valore aggiunto dalla normativa italiana rispetto a quella internazionale. Quest'ultima infatti, adottata al termine del « processo di Ottawa », ha registrato il minimo comune denominatore tra i più di cento paesi che l'hanno sottoscritta, raggiungendo il grande successo di mettere al bando in gran parte del pianeta le mine antipersona. Ma sarebbe stato utopistico immaginare di poter raggiungere, in quella fase, un risultato più avanzato a livello internazionale, anche tenendo conto degli ostacoli creati dai paesi che continuano tuttora a produrre mine. Pertanto, la definizione di mine antipersona contenuta nella Convenzione di Ottawa esclude esplicitamente dai divieti le mine anticarro dotate di meccanismi antidisinnesco, illecite invece ai sensi della legge italiana.

Il disegno di legge presentato dal Governo che proponeva di uniformare la normativa italiana e quella della Convenzione di Ottawa ha suscitato perplessità in tutti i membri della Commissione; pertanto nel corso dell'esame in sede referente sono stati concordemente approvati emendamenti miranti a rovesciare la logica del disegno di legge e a confermare e rafforzare la normativa italiana.

Per quanto riguarda il contenuto delle modifiche apportate dalla Commissione al testo presentato dal Governo e quindi il contenuto dell'articolato licenziato dalla Commissione si rinvia al punto 3.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1. *Pareri espressi.*

Sul testo del disegno di legge che era stato approvato con modifiche dalla Commissione sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

In particolare, la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione. In proposito, si ricorda che in Commissione era stato aggiunto un articolo, l'articolo 6 del testo inizialmente approvato dalla Commissione, che riproponeva il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione della legge, già previsto nella proposta di legge – poi divenuta legge n. 374 – licenziata dalla Camera, ma soppresso al Senato su parere della I Commissione. L'esigenza di introdurre tale Comitato era rafforzata dalla Convenzione di Ottawa che, all'articolo 7, prevede « misure di trasparenza », che si sostanziano in una articolata relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nonostante l'unanime convinzione dell'utilità di tale organo, la Commissione ha ritenuto di sopprimerlo, aderendo alla osservazione della I Commissione, anche considerando che, con molta probabilità, sarebbe comunque stato soppresso al Senato, con il conseguente rischio di provocare ulteriori ritardi nella ratifica.

La II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. In proposito, è opportuno ricordare che in Commissione era stato recepito il divieto, contenuto nella Convenzione, di aiutare, incoraggiare o incitare ad intraprendere le attività vietate, ed erano state previste, all'articolo 5, le relative sanzioni. Ma, ottemperando alle condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia che le reputava pleonastiche rispetto agli istituti generali già previsti nell'ordinamento, tali previsioni sono poi state soppresse.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, peraltro superata dalla soppressione del ricordato articolo 6 sul Comitato permanente di controllo, e con osservazioni. La medesima Commissione ha inoltre suggerito di sopprimere la norma di salvaguardia della legge 374 del 1997, contenuta nell'articolo 11 del testo inizialmente approvato (ora articolo 9).

In proposito, la Commissione difesa – analogamente a quanto osservato dalla II Commissione – ha rilevato che la ricordata norma di salvaguardia della legge n. 374 è inutile. Dopo una lunga e approfondita riflessione, la Commissione esteri ha ritenuto di non recepire tali osservazioni e l'articolo di salvaguardia, ora divenuto articolo 9, è stato mantenuto.

Sulla questione esiste un delicato problema giuridico che, a più riprese, è stato affrontato con il dovuto approfondimento, anche sottoponendolo ad esperti e docenti di diritto internazionale. Vorrei qui riportare per interno uno di tali pareri, che ci è giunto per iscritto:

« Illustre Onorevole,

in relazione all'opinione richiestaci circa la previsione nel disegno di legge di ratifica della Convenzione in oggetto di una norma, segnatamente l'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge n. 5005, tesa a salvaguardare la più ampia portata delle restrizioni concernenti i divieti nonché la definizione di mina anti-persona di cui alla legge 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine anti-persona) e, in particolare, sull'eventuale "supefluità" o "non necessarietà" della norma in questione in quanto, da un lato, non sussisterebbero problemi di incompatibilità tra le disposizioni della legge 374/1997 e quelle della Convenzione di Ottawa considerata l'identità di fini della legislazione nazionale e della Convenzione internazionale e, dall'altro, in quanto meramente confermativa di disposizioni di tale legge non espressamente novellate, si ritiene quanto segue.

Nel contesto normativo in cui viene presentato non può non confermarsi la necessità del disposto di cui all'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge n. 5005 relativo alla ratifica della Convenzione di Ottawa.

Infatti, nei rapporti tra norme successive nel tempo, è canone interpretativo usuale che le disposizioni della norma più recente prevalgono sulle disposizioni della norma più datata nella misura in cui si ponga incompatibilità di disciplina.

Questo principio diviene ancora più rilevante e incisivo quando la legislazione più recente rappresenta volontà espressa di attuazione di un trattato internazionale.

Ebbene l'articolo 11 persegue la finalità di dare espressa indicazione all'interprete che la *ratio* della Convenzione è di costituire uno *standard* minimo di divieti. Pertanto, il criterio interpretativo applicabile tra le disposizioni della legislazione più datata approvata dal Parlamento italiano a prescindere dall'esistenza di obblighi internazionali, da un lato, e la legislazione più recente adottata in adeguamento ad una convenzione internazionale, dall'altro, va individuato nel principio della prevalenza della disciplina che pone lo *standard* più restrittivo nella materia.

Quindi, l'articolo 11 in questione consente espressamente di evitare un eventuale indebolimento delle prescrizioni normative stabilite dalla legge 374/1997 e di preservare le alte qualità umanitarie e di disarmo che l'hanno ispirata.

Professor Paolo Benvenuti, Docente di Diritto internazionale, Università degli Studi di Firenze.

Professor Pietro Gargiulo, Docente di Organizzazione internazionale, Università degli Studi di Teramo ».

In buona sostanza, poiché alcune norme della Convenzione disciplinano esattamente le stesse fattispecie disciplinate dalla legge n. 374 del 1997, ma in maniera difforme e più restrittiva, si corre il rischio che, per il principio della successione delle leggi nel tempo, le norme della Convenzione prevalgano su quelle della legge. Le norme convenzionali, infatti, una volta immesse nel nostro ordinamento tramite l'ordine di esecuzione, non solo acquisiscono pienamente il rango della legge ordinaria ma, secondo molti giuristi, assumono un valore persino rafforzato in base alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta *pacta sunt servanda* che, attraverso il rinvio effettuato dall'articolo 10, comma 1, della Costituzione, assume rango costituzionale.

Al di là di queste argomentazioni giuridiche, l'interesse che più volte la III Commissione ha unanimemente affermato è quello di salvaguardare la definizione della legge n. 374, che riguarda tipologie di mine più numerose di quelle vietate dalla Convenzione. Non possiamo cioè correre il rischio che, in sede interpretativa, vengano nuovamente resi leciti nel nostro ordinamento quegli ordigni che, pur non chiamandosi mine antipersona, finiscono per averne gli stessi effetti, se non più devastanti. Quindi, per quanto riguarda l'osservazione di sopprimere l'articolo 11, la Commissione ha ritenuto di non accoglierla, osservando del resto come un problema ordinamentale così delicato non rientra nelle competenze delle Commissioni che l'hanno sollevato, bensì in quelle della I Commissione che nulla ha osservato in proposito.

Infine, la V Commissione ha espresso un nulla osta e la X Commissione parere favorevole con una osservazione.

3. *Illustrazione dell'articolato*.

Il testo licenziato dalla Commissione, oltre ai primi due articoli, non modificati, relativi alla autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2), contiene una disposizione risultante dalla sostituzione dell'articolo 3.

In particolare, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 ha soppresso il tentativo di restringere la definizione della legge n. 374, integrando i divieti della legge n. 374 con quelli, più ampi, contenuti nella Convenzione. Il nuovo testo dell'articolo 3 recepisce infatti l'esplicito impegno contenuto nell'articolo 6, comma 2, della Convenzione, a non

imporre restrizioni in materia di attrezzature per la rimozione delle mine e di informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari.

Con un altro emendamento si è sostituito l'articolo 4, che ampliava notevolmente l'autorizzazione a detenere e trasferire le mine, senza neppure limitarla al Ministero della difesa, come fa la legge, quindi di fatto estendendola anche ai privati. Il testo del Governo spostava inoltre il termine per la distruzione delle scorte stabilito dalla legge n. 374: quest'ultima prevede 5 anni dalla sua entrata in vigore, ossia il 2002, mentre il testo del Governo prevedeva 4 anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

Il nuovo testo dell'articolo 4 inoltre introduce una modifica al quantitativo di mine da mantenere ai fini dell'addestramento allo sminamento: la legge n. 374 prevede un quantitativo di 10 mila mine. Dopo uno scambio di opinioni con rappresentanti del Governo si è convenuto di consentirne 8 mila, necessarie per mantenere una valida attività di addestramento.

Il nuovo testo dell'articolo 5 è il frutto di una trattativa con il Governo che segnalava le difficoltà di coordinamento della normativa interna e convenzionale, in particolare per quanto attiene alle attività internazionali dell'Italia.

Questa trattativa, condotta in particolare con l'allora Ministro della difesa Andreatta, è durata molti mesi ma, essendo stata connotata da uno spirito costruttivo, ha prodotto risultati soddisfacenti per tutti.

Il nuovo articolo 5 reca il punto di mediazione con il Ministero della difesa cui si è accennato, trattando delle attività internazionali cui l'Italia è impegnata. Si tratta, da un lato, dell'appartenenza ad organismi internazionali cui l'Italia è vincolata da precedenti trattati dall'altro delle missioni internazionali svolte dai contingenti italiani. Far valere la normativa nazionale in questi casi avrebbe creato problemi di coordinamento con gli altri paesi. Si è così deciso che, mentre viene confermata la piena valenza della legge n. 374 per le attività che si svolgono nell'ambito della piena sovranità nazionale, alle attività internazionali ricordate si applicano invece le norme della Convenzione di Ottawa.

Segnalo infine la necessità di una ulteriore correzione del testo, ossia la soppressione dell'articolo 6 che disciplina la distruzione delle scorte di mine in possesso delle basi straniere in territorio nazionale: la materia è pienamente disciplinata dal secondo comma dell'articolo 5 che solo per un errore materiale non è stato redatto come emendamento sostitutivo dell'articolo 6.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 9, disposizione aggiunta dalla Commissione, si tratta della modifica più delicata dell'intero disegno di legge, quella che maggiormente lo qualifica in senso positivo: esso reca una norma che salvaguarda la legge n. 374, indicando in particolare gli articoli che disciplinano in modo difforme dalla Convenzione.

Dell'articolo in questione si è già ampiamente trattato nel punto 2.1 al quale si rinvia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

l'attività istruttoria di questo importante e delicato provvedimento ha comportato lunghe ed approfondite riflessioni, che hanno visto la partecipazione attenta di tutte le parti politiche. Legiferare in materia di messa al bando delle mine antipersona è stata per la III Commissione un'attività appassionante, nella quale siamo stati guidati da un interesse prevalente, quello della difesa dei valori umanitari. In ciò, abbiamo sentito forte in ogni momento il sostegno della società civile italiana ed internazionale e delle più alte autorità civili e religiose.

Sicuramente il nostro paese, più ancora di altri, deve rinunciare a qualcosa sul piano strategico militare – a molto poco se si considerano le ricerche svolte in questi anni che provano la ridotta utilità delle mine rispetto ai danni indiscriminati che provocano –; ma l'essersi dotata di una disciplina così avanzata pone l'Italia all'avanguardia di un processo che certamente non è ancora concluso. Sappiamo che gli Stati Uniti non hanno aderito alla

Convenzione di Ottawa a causa delle forti pressioni giunte dagli apparati militari. Ma siamo certi che l'entrata in vigore della Convenzione, che avverrà nel prossimo mese di marzo, e l'adesione di sempre più numerosi paesi ai valori di questo strumento, non può che accrescere le pressioni in senso contrario, conducendo gradualmente gli Stati Uniti a conformarsi ad uno *standard* che sta divenendo universale.

Su temi di tale rilevanza, l'Italia sta giocando sullo scacchiere internazionale un importante ruolo. Vorrei ricordare la battaglia condotta dal nostro paese contro la pena di morte, quella per l'istituzione di una Corte penale internazionale, e quella, non certo meno importante, per una vera democratizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tutto ciò dà all'Italia un alto profilo di attenzione ai valori dei diritti umani e ci consente di riempire un vuoto di *leadership* lasciato ad altre più potenti nazioni.

Auspico, in conclusione, che, superate tutte le difficoltà di merito sorte nell'esame del disegno di legge, questo possa ora procedere speditamente verso una sua definitiva approvazione, permettendoci di arrivare all'appuntamento di marzo 1999 almeno con la legge di ratifica approvata dalla Camera.

OCCHETTO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 6, si sottolinea l'inopportunità di prevedere l'istituzione di un Comitato parlamentare avente natura bicamerale, i cui compiti possono essere rimessi all'ordinaria attività di controllo delle Commissioni permanenti, le quali hanno comunque la facoltà di istituire Comitati permanenti al proprio interno, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento della Camera.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto:

considerato che l'articolo 3, comma 2, modifica la legge n. 374 del 1997 introducendo divieti penalmente sanzionati comunque riconducibili agli istituti generali già previsti dall'ordinamento;

rilevato che l'articolo 5, modificando l'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, ricorre agli stessi istituti (aiuto, incoraggiamento o incitamento) richiamati nell'articolo 3, comma 2, del provvedimento, con una previsione generale che assorbe i divieti richiamati dall'articolo 3, comma 2;

sottolineata l'esigenza di limitare al massimo le deroghe agli istituti previsti in via generale dal codice penale e, quindi, di non prevedere, nel provvedimento, ipotesi speciali di istigazione;

considerato inoltre, in riferimento all'articolo 5, che non sembra proporzionale alla gravità del fatto l'applicazione all'istigatore della stessa pena stabilita per chi commette il reato relativo alle mine antipersona;

rilevato che l'articolo 6 sembra demandare alle Camere l'istituzione del Comitato parlamentare ivi previsto, laddove invece è la stessa legge che lo istituisce, spettando alle Camere la concreta costituzione dell'organo collegiale;

rilevato infine che non risultano necessarie le disposizioni dell'articolo 11, che confermano la validità delle disposizioni della legge n. 374 del 1997 non espressamente novellate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 2, sia soppresso il capoverso 4;

sia soppresso l'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, le parole: « Le Camere istituiscono » con le seguenti: « È istituito »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 11.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5005;

considerato quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » che rappresenta una presa d'atto da parte dell'Italia del gravissimo problema della diffusione sul territorio di numerosi Paesi di milioni di ordigni letali;

considerato che le disposizioni della legge n. 374 del 1997 si applicano alle sole imprese che producono tali ordigni aventi la sede principale nel territorio nazionale nonché alle Forze armate italiane e che occorre evitare che alla medesima disciplina, più puntuale, si sottraggano le imprese di Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Ottawa e che non hanno la sede nel territorio nazionale ma solo rappresentanze commerciali;

preso atto che le disposizioni della legge n. 374 del 1997 possono essere considerate non incompatibili con quelle della Convenzione di Ottawa, alla luce dell'identità di fini che il legislatore ha inteso perseguire anche se nel solo ambito territoriale nazionale;

rilevata in tale contesto la necessità di talune delle disposizioni di modifica al disegno di legge n. 5005 introdotte dalla III Commissione, ed in particolare di quelle di cui agli articoli 3 e 4;

rilevata peraltro la sostanziale ripetitività della previsione di cui al capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 3 e di quella che si propone di introdurre con l'articolo 5, rispetto ad istituti generali del diritto penale comunque applicabili senza la necessità di individuare autonome fattispecie di norme penali incriminatrici, e considerato che per tali motivi tali previsioni sono sostanzialmente inutili ai fini della puntuale esecuzione della Convenzione di Ottawa;

rilevata altresi l'inutilità delle disposizioni di cui all'articolo 11 del nuovo testo del disegno di legge;

sottolineato che la designazione, all'articolo 9, del Ministro della difesa quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'ONU le dichiarazioni generali e quelle periodiche di cui all'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere ed a formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa, determina come conseguenza che tale Amministrazione sia investita delle competenze amministrative connesse all'applicazione in Italia della predetta Convenzione, per effetto dell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 2;

rilevato che il Comitato che si propone di istituire con l'articolo 6 sembra assegnatario di competenze non solo di « indirizzo, controllo e verifica » ma anche di poteri di ispezione e di inchiesta sull'operato del Governo ai fini dell'attuazione della legge n. 374 del 1997, con ciò riunendo la titolarità di competenze compatibili con la relativa natura di organo bicamerale di vigilanza parlamentare con la titolarità di competenze di amministrazione attiva ispettiva, il cui esercizio, da ritenersi riservato all'Amministrazione della difesa per la disponibilità dei mezzi e delle risorse necessarie, nonché per le connesse esigenze finanziarie, dovrebbe più opportunamente essere riscontrato nelle ordinarie forme del sindacato parlamentare sull'operato del Governo;

rilevato altresì che i Regolamenti parlamentari prevedono in via generale la possibilità per le Commissioni di chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi (articoli 143, comma 3, del Regolamento della Camera e 46, comma 2, del Regolamento del Senato) e che, pertanto, i poteri attribuiti al Comitato dall'articolo 6 potrebbero aggiungersi e sovrapporsi a tali poteri, non escludendo quindi le competenze generali delle Commissioni competenti per la difesa negli ambiti di rispettiva competenza connessi all'esecuzione della Convenzione e determinando possibili lesioni dell'ambito di autonomia ad esse riservata dai Regolamenti parlamentari, in sostanziale contraddizione con le indicazioni di cui al punto 5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni;

ritenuta inoltre per le ragioni esposte in premessa che l'istituzione di uno specifico organo bicamerale per verificare l'attuazione della sola legge n. 374 del 1997 contrasterebbe con le esigenze di assicurare la funzionalità nell'esercizio delle competenze delle competenti Commissioni permanenti, alla luce della sovrapposizione di competenze parlamentari ed amministrative, per natura distinte, che con essa si determinerebbe ed in contraddizione con le indicazioni di cui al punto 4, lettera *d)*, primo trattino, della citata lettera circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni;

valutata per le ragioni esposte l'opportunita che, se la III Commissione ritiene necessaria l'istituzione di uno specifico organo bicamerale, potrebbe piuttosto prevederne poteri e competenze non dissimili da quelli del Comitato istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione degli accordi di Schengen, « incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento » della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schegen e non già di specifiche disposizioni legislative:

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che l'articolo 6 sia riformulato nel senso di istituire un Comitato parlamentare con competenze e poteri non dissimili da quelli del Comitato istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione degli accordi di Schengen;

e con le seguenti osservazioni:

che siano soppressi il capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 5;

che l'articolo 11 sia soppresso in quanto superfluo.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento, segnalando peraltro che l'articolo 6, comma 6, prevede l'imputazione ai bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un nuovo onere finanziario relativo all'istituzione e al funzionamento di un Comitato

parlamentare con poteri di indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione del provvedimento stesso, e che tale previsione dovrà essere valutata dall'Assemblea alla luce del bilancio interno della Camera da essa approvato.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Comitato parlamentare di cui all'articolo 6, in coordinamento con le competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato, abbia strumenti per orientare le attività industriali nel senso della riconversione dalla produzione, ricerca o stoccaggio di mine antipersona.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata « Convenzione ».	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono sostituiti dai seguenti: « ART. 1. – *(Divieti). — 1.* Salvo quanto disposto dal comma 2, sono vietati: *a)* la produzione, l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, l'uso, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione per via diretta o indiretta delle mine antipersona e la ricerca tecnologica in tale materia; *b)* l'assistenza, l'incoraggiamento o l'incitamento di qualsiasi persona ad intraprendere un'attività vietata ai sensi della lettera *a)*; *c)* l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di tali mine.	**1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: « operazioni di sminamento » sono aggiunte le seguenti: « e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine ».** **2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:** **« *3-bis*. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse ».**

2. Sono consentite l'importazione e l'esportazione di mine antipersona, finalizzate esclusivamente alla distruzione delle mine stesse. Sono altresì consentiti la detenzione e l'utilizzo delle mine antipersona per fini di addestramento allo sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione, nei limiti quantitativi dello stretto necessario e comunque entro un contingente non superiore alle 10.000 unità, rinnovabile tramite importazione.

ART. 2. – *(Definizioni). — 1.* Per "mina antipersona" s'intende una mina progettata per esplodere per via della presenza, della prossimità o del contatto di una persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone. Le mine antiveicolo progettate per esplodere per via della presenza, della prossimità o del contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite di dispositivi anti-manipolazione di cui al comma 3, non sono considerate come mine antipersona in ragione della presenza di tale dispositivo.

2. Per "mina" s'intende un ordigno concepito per essere posto sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in sua prossimità, e per esplodere per via della presenza, della prossimità o del contatto di una persona o di un veicolo.

3. Per "dispositivo anti-manipolazione" s'intende ogni tipo di dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte della stessa, o è collegato alla mina, o attaccato alla mina o posizionato sotto di essa, in modo da attivarsi in caso di tentativo di manipolazione o di altro intenzionale intervento sulla mina ».

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è sostituito dal seguente:

« *1.* Entro quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il

ART. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: « diecimila unità » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'adde-

3 dicembre 1997, il Ministro della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle 10.000 unità e rinnovabile tramite importazione, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento ».	**stramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e distruzione delle mine ».**
ART. 5.	ART. 5.
1. È consentita la partecipazione ad operazioni od esercitazioni militari al di fuori del territorio nazionale con forze armate di Stati non Parte alla Convenzione, che siano impegnate in attività vietate dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, qualora tale partecipazione non comporti un'assistenza attiva a tale attività.	**1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della Convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della Convenzione.**
	2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della Convenzione.
ART. 6.	ART. 6.
1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le	*Identico.*

dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.

ART. 8.

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

ART. **10.**

Identico.

DDL13-5005A
Lire 500